

201706329/016

ALLEGATO 4
IL DIRIGENTE
Don. Gaetano NGE
MECC. N. 2018 00071/086

01/3-18

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circostrizionale n. 3
"San Paolo. Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del

18 GENNAIO 2018

Il Consiglio di Circostrizione n. 3 "San Paolo. Cenisia Cit Turin. Pozzo Strada" convocato in via ordinaria nelle prescritte forme in 1^a convocazione per la seduta del 18 Gennaio 2018, alle ore 18,45 nell'aula consiliare in C.so Peschiera 193 presenti, oltre alla Presidente Francesca TROISE, che presiede la seduta,

i Consiglieri: ALFONZI, BALLONE, CAPRI', CASCIOLA, CIORIA, DANIELE, DATA, DI MISCIO, GIOVE, LAGROSA, LIBERATORE, LIUZZI, MALAGOLI, NOTO, OLMEO, PASSARELLI, PILLONI, TITLI, VALEZANO e VENTURINI e VERGNANO.

In totale, con il Presidente, n. 22 Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: BELLO, CASTRICINI e MAGAZZU'

Con l'assistenza del Segretario Dr. Michele D'Arienzo

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

**C. 3 - PARERE IN MERITO ALLA DELIBERAZIONE "INTEGRAZIONE DEL
REGOLAMENTO COMUNALE D'IGIENE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'
DEI CENTRI MASSAGGI. INTRODUZIONE DELL'ART. 212 TER"**

CITTÀ DI TORINO

CIRC. 3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO ALLA DELIBERAZIONE "INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE D'IGIENE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DEI CENTRI MASSAGGI. INTRODUZIONE DELL'ART. 212 TER".

La Presidente TROISE, di concerto con il Coordinatore della I Commissione GIOVE, riferisce:

In data 25 ottobre 2017 è pervenuta con nota prot. n. 43013 dalla Direzione Commercio, Lavoro, Turismo, Attività Produttive e Sviluppo Economico, richiesta di espressione di parere ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento Comunale per il Decentramento, in ordine al provvedimento deliberativo n. mecc. 2017 04329/016 avente ad oggetto: "Integrazione del Regolamento Comunale d'igiene per la disciplina delle attività dei centri massaggi. Introduzione dell'articolo 212/Ter".

Con deliberazione del Consiglio Comunale 6 febbraio 2012 (mecc. 1106634/016 - esecutiva dal 20 febbraio 2012) è stato modificato il Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista al fine di recepire la risoluzione della Regione Piemonte del 17/7/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 29 del 21/7/2011, con la quale si precisa che "tutte le attività di massaggi, comunque denominate, trattandosi in ogni caso di interventi diretti sul corpo umano, debbano essere ricondotte alle due tipologie di massaggi terapeutici od estetici e di conseguenza alle normative di riferimento tutt'oggi in vigore e già applicate."

L'articolo 7 di detto Regolamento stabilisce le disposizioni in materia di idoneità igienico sanitaria dei locali ove tali attività vengono svolte.

In data 10 febbraio 2013 è entrata in vigore la Legge 14 gennaio 2013, n. 4, (in Gazz. Uff. 26 gennaio 2013, n. 22) Disposizioni in materia di professioni non organizzate, che detta la disciplina applicabile alle attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Tale provvedimento normativo, come si evince dalla lettura degli atti parlamentari della

seduta n. 621 di lunedì 16 aprile 2012, ha incidenza anche sul regime giuridico delle attività cosiddette bio-naturali, atteso che le discipline bio-naturali non hanno trovato ancora un espresso riconoscimento da parte di una normativa statale o regionale, nonostante il Parlamento Europeo abbia approvato la risoluzione n. 75 del 29 maggio 1997 ed il Consiglio d'Europa la risoluzione n. 1206 del 4 novembre 1999 con cui si afferma la necessità che tali attività vengano regolamentati dagli stati membri.

La Regione Piemonte sulla materia è intervenuta con la nota del 30 luglio 2013 prot. 18311/DB2017 "Chiarimenti in merito alla legge per definire gli ambiti di applicazione della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" precisando che "Coloro che dichiareranno di operare ai sensi della Legge 4/2013 ma che utilizzeranno richiami pubblicitari riferiti ad effetti terapeutici o estetici, interverranno sui loro clienti con pratiche invasive, prometteranno guarigioni da malattie o miglioramento del benessere psicofisico, saranno pertanto perseguiti dagli organi di controllo competenti del Servizio Sanitario Regionale", e che "...le attività non riconducibili a professioni sanitarie o alla disciplina dei centri estetici possono essere esercitati nel rispetto della Legge 4/2013 senza obblighi di segnalazioni certificate di inizio attività..."

In conseguenza di tale evoluzione legislativa l'attività svolta nei centri massaggi che dichiarano di operare ai sensi della Legge 4/2013 non è più soggetta alle norme del Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista.

Considerato che la naturale vocazione del servizio erogato nei "centri massaggi che dichiarano di operare ai sensi della Legge 4/2013" richiede che i locali in cui gli stessi vengano effettuati siano idonei a ricevere, nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, i fruitori del servizio, si rende necessario individuare, mutuandoli per quanto occorre da quelli previsti dalla regolamentazione comunale per le attività di estetista, i requisiti igienici minimi per la tutela della salute della collettività che devono essere presenti nei locali adibiti a tali attività.

Rilevato che l'attività dei "centri massaggi che dichiarano di operare ai sensi della Legge 4/2013" è assimilabile, sotto gli aspetti urbanistico-edilizi, alle "attività terziarie" consentite dal PRG insieme alle "attività commerciali", nella generalità delle aree a destinazione residenziale e che è riconducibile fra quelle disciplinate dal capitolo XIII del vigente Regolamento d'Igiene, si ritiene opportuno integrare detto Regolamento d'Igiene approvando il testo del nuovo articolo 212 *ter* recante "Requisiti igienici e di sicurezza dei locali da adibire all'attività di massaggio non terapeutico e non estetico", allegato alla presente deliberazione (allegato n. 1) quale parte integrante della stessa, onde consentire al Comune di verificare la sussistenza delle condizioni prescritte dalla normativa in materia di igiene e sicurezza a tutela dell'interesse pubblico costituito dalla salute dei cittadini.

Si dà atto che, secondo quanto previsto dall'art. 345 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, T.U.L.L.SS., l'ASL competente per territorio ha approvato, suggerendo modifiche che sono state recepite, il testo del nuovo articolo.

La proposta di parere è stata ampiamente discussa durante i lavori della Commissione del

27/11/2017.

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 63 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento sul Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 374 (n. mecc. 2015 02280/94) del 17 dicembre 2015 il quale dispone, tra l'altro, agli artt. 43 e 44 in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 è:
 - favorevole sulla regolarità tecnica;
 Viste le disposizioni di legge sopra richiamate:

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, **PARERE FAVOREVOLE** in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2017 04329/016 avente ad oggetto: "Integrazione del Regolamento Comunale d'igiene per la disciplina delle attività dei centri massaggi. Introduzione dell'articolo 212/Ter".

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione pone in votazione per alzata di mano il presente provvedimento.

Accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti	22	
Votanti	20	(Alfonzi, Ballone, Capri, Casciola, Cioria, Daniele, Data, Giove, Lagrosa, Liberatore, Liuzzi, Malagoli, Noto, Olmeo, Passarelli, Pilloni, Titti, Troise, Valezano e Venturini)
Astenuti	2	(Di Miscio, e Vergnano)

D E L I B E R A

di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, **PARERE FAVOREVOLE** in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2017 04329/016 avente ad oggetto: "Integrazione del Regolamento Comunale d'igiene per la disciplina delle attività dei centri massaggi. Introduzione dell'articolo 212/Ter".

Il verbale della seduta di cui fa parte il presente estratto è stato approvato seduta stante, all'unanimità per alzata di mano, con il seguente esito: Presenti e Votanti 22, Voti favorevoli 22.

In originale firmato

IL SEGRETARIO
(Dr. Michele D'ARIENZO)

LA PRESIDENTE
(Francesca TROISE)

Publicato all'Albo del Centro Civico per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **19 GEN. 2018**

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

IL DIRIGENTE DI AREA CIRCOSCRIZIONALE
(Dr. Michele D'ARIENZO)

